



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA LOCALE



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

APPROVAZIONE

Delibera Consiglio Comunale n. 85 del 9.12.1998

MODIFICHE

Delibera Consiglio Comunale n. 47 del 25.08.2000 – Modifica Art. 11

Delibera Consiglio Comunale n. 78 del 27.12.2013 – Modifica Art. 11

Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 21.04.2015 – Modifica Art. 38

Delibera Consiglio Comunale n. 39 del 29.06.2017 – Modifiche articoli: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 28, 31, 39, 41, 48, 62

Delibera Consiglio Comunale n. 61 del 30.09.2019 – Modifiche articoli: 11, 30

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA – PRINCIPI – FONTI

Il presente Regolamento viene emanato nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali dell'Ordinamento Giuridico Italiano, nonché in attuazione dei principi affermati dalla Legge 142/90, 241/90, Leggi Bassanini (ultima compresa) Testo Unico Enti Locali di cui al D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dello Statuto Comunale per assicurare il corretto svolgimento della vita della comunità locale.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è valido all'interno del territorio comunale di Chianciano Terme e le norme in esso contenute devono essere rispettate da chiunque si trovi in detto territorio.

Si intendono abrogate le disposizioni contenute in atti normativi ed amministrativi comunali emanati precedentemente al Regolamento che contengano norme con esso contrastanti.

Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dell'Art. 27 dello Statuto Comunale, emana i provvedimenti necessari al fine di raggiungere gli scopi di pubblico interesse prefissati dal presente Regolamento che richiedano esercizio di poteri discrezionali. Il Comandante Polizia Municipale, ai sensi di quanto previsto nell'art.107 del D.Lsvo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, emana le determinazioni necessarie per l'applicazione del presente Regolamento.

Art. 3

VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'Art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 4

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

CAPO II°

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 5

INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dalla normativa europea, nazionale e regionale vigenti, da quelle del regolamento comunale di igiene.

Art. 6

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Considerata la ripetuta presenza di Associazioni volontarie a scopo umanitario che avanzano richieste, anche talvolta ripetute e pressanti, ai curandi e cittadini in genere, al fine di limitare e regolamentare la concessione di occupazione di suolo pubblico per dette finalità, si stabilisce nel numero di quattro annue le autorizzazioni da rilasciare per ogni singola associazione purché regolarmente riconosciuta. Senza la prescritta autorizzazione dell'autorità competente è vietato lungo lo strade, piazze o in qualunque area aperta al pubblico, chiedere offerte o elargizioni di qualunque tipo.

Art. 7

MODALITA' PER IL CARICO E LO SCARICO MERCI

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico al quanto prolungato, occorre ottenere uno speciale permesso dall'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Qualora le operazioni di carico e scarico merci avvengano in un lasso temporale ristretto (inferiore ai 10 minuti), non necessitano di autorizzazione, ma possono essere effettuate solo negli orari consentiti e più precisamente, dalle ore 7,00 alle ore 10.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

Art. 8 SCARICO DI ROTTAMI E DETRITI

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento e spolverio e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 9 COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi, laboratori artigianali e attività di vendita o pubblici esercizi soltanto a favore dei gestori delle attività stesse.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.
I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'Amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 10 INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

Per le tende solari aggettanti sulle strade aperte al pubblico si rinvia a quanto previsto nel Piano Operativo Comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, e' vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i cartelli stradali, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Art. 11 TENUTA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' ARTIGIANALI

Le attività commerciali, i pubblici esercizi, le attività artigianali e qualunque altro tipo di attività, sono obbligate a tenere i locali e gli arredamenti interni in perfetto ordine e stato di manutenzione. Le tende, i tavolini, le sedie utilizzati sia all'interno, che all'esterno di detti locali devono essere mantenuti costantemente puliti e in perfetto stato di manutenzione.

È vietato esporre all'esterno dei locali suddetti merce di qualsiasi genere e qualità prodotti alimentari, frutta e verdura, capi di abbigliamento, quadri e qualsiasi altro oggetto, la merce può essere esposta limitatamente allo spazio interno dello stipite del negozio, sono esclusi dal presente divieto i pubblici esercizi (bar), nonché i laboratori artigianali, limitatamente ai banchi-frigo gelato, i quali potranno essere collocati nella immediata adiacenza dell'ingresso del locale, a condizione che siano rispettate tutte le norme e precauzioni igienico-sanitarie.

Sono altresì esclusi gli esercizi commerciali che vendono, in via prevalente fiori, piante, frutta e verdura, limitatamente a tali generi di prodotti; in tal caso potranno esporre, in modo esteticamente idoneo, che garantisca un miglioramento dell'estetica urbana nel suo complesso, salvaguardando comunque la fruibilità degli spazi pubblici per come previsto dalle norme del Codice della Strada. In tal caso gli esercenti dovranno essere preventivamente autorizzati e corrispondere quanto dovuto ai fini dell'occupazione di suolo pubblico. Resta fermo l'obbligo del rispetto della normativa igienico-sanitaria. (C.C. 78/2013).

L'autorità competente, può autorizzare l'apposizione esterna di bacheche e vetrinette a muro, previa presentazione di apposita richiesta corredata della documentazione necessaria. E' possibile altresì autorizzare le esposizione delle merci poste in vendita, all'esterno dei locali, lungo i lati dell'esercizio, senza superare il fronte dello stesso, o i fronti dello stesso in caso di negozi "ad angolo". Le esposizioni possono essere autorizzate per una superficie massime di mq. 2 per ogni attività, utilizzando supporti in ferro battuto o legno lavorato in modo artigianale, simili tra attività contigue, esteticamente valide, compatibili con il contesto urbano, escludendo comunque materiali scadenti quali plastica, alluminio, ecc. Tali supporti, anche a più livelli non devono comunque l'altezza di mt. 1,50 misurati da terra.

Per i negozi di abbigliamento è possibile posizionare manichini che abbiano una profondità massima di cm. 40 per l'esposizione delle merci, a condizione che siano

saldamente ancorati al fabbricato o sue pertinenze. Non è consentita l'esposizione di prodotti in involucri di cartone o comunque in modo non decoroso. I manichini non devono superare l'altezza di mt. 2.

E' comunque indispensabile che sia lasciato sempre uno spazio sufficiente per il passaggio dei pedoni che non può essere inferiore a mt. 1,50.

L'autorizzazione di cui sopra viene rilasciata previa presentazione di richiesta corredata di documentazione fotografica contenente anche l'indicazione grafica del supporto da realizzare.

Laddove l'attività commerciale risulti inattiva, è fatto obbligo al proprietario dell'unità immobiliare di installare, su tutte le aperture aventi visibilità all'interno, prospicienti la pubblica via, vetrofanie, poster o altri elementi decorativi che non ledano il pubblico decoro e non rivestano carattere pubblicitario.

Al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità e per la circolazione stradale nel suo complesso è vietato svolgere attività ed agenzie d'affari di qualsiasi tipo che producano affollamenti, in luoghi diversi da edifici appositamente destinati urbanisticamente ad attività commerciali; in particolare tali attività sono vietate nei giardinetti di attività ricettive, parcheggi privati, chioschi, in qualunque area visibile dalle strade o da qualunque altro luogo aperto al pubblico; rimane escluso da tale divieto lo svolgimento del mercato settimanale che e' regolato dal Codice del Commercio della Regione Toscana di cui al Testo Unico sul Commercio approvato con Legge Regionale n.28 del 07/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto divieto, all'interno del Centro Abitato, per motivi di pubblico interesse (igiene-sanità e circolazione stradale, ecc.), effettuare commercio itinerante durante l'intero arco della giornata. L'Autorità competente può, previa richiesta, autorizzare lo svolgimento di fiere antiquarie, o di altro genere, qualora ne sia ravvisata la necessità e in conformità agli altri Regolamenti Comunali.

Art. 12 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il commercio su aree pubbliche e' regolato dal D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dal Codice del Commercio della Regione Toscana di cui alla Legge Regionale N. 28 del 07/02/2005 e dai Regolamenti comunali specifici ed e' consentito soltanto nelle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso stabiliti.

Art. 13 PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non a seguito di rilascio di specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previa acquisizione del parere dagli uffici competenti.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Qualora la manifestazione preveda la partecipazione di un numero di persone superiore a 200 dovrà essere acquisito il parere della Commissione Pubblici Spettacoli.

Art. 14

INSTALLAZIONE CHIOSCHI ED EDICOLE

La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e previa acquisizione dei pareri degli uffici competenti.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 15

DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito sia al transito di veicoli che pedonale, e' vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione stradale.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Qualora sia ravvisata l'opportunità, l'Autorità Comunale potrà autorizzare lo svolgimento di giochi anche a carattere sportivo-agonistico o amatoriale sul suolo pubblico con le prescrizioni del caso.

Art. 16

COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e del gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali previa acquisizione dei pareri degli uffici competenti, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite ed a ripristinare il manto di copertura a perfetta regola d'arte con lo stesso tipo di materiale di quello preesistente, assumendosi, in via esclusiva, qualunque responsabilità conseguente ad un non corretto ripristino o manutenzione.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare guasti cagionati da posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e funzionalità, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III° NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 17 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – RACCOLTA RIFIUTI

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

La raccolta dei rifiuti dovrà essere organizzata nel rispetto del Regolamento Comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Tutti i rifiuti solidi urbani di cui all'Atto Consiglio Comunale nr. 15 del 07.04.2014 e successive modifiche ed integrazioni dovranno essere conferiti nella pubblica discarica al fine di evitare problemi di natura igienico sanitaria ed estetici; i rifiuti solidi urbani devono essere depositati all'interno degli appositi cassonetti sistemati e ben chiusi, in buste o sacchetti, dell'immondizia non prima di un'ora dal passaggio dei mezzi addetti al ritiro, in modo tale che i rifiuti stessi non rimangano a lungo all'interno dei cassonetti provocando emanazione di cattivi odori che possono dare problemi igienico-sanitari. In nessun caso è consentito gettare rifiuti negli appositi cassonetti dopo l'orario giornaliero di raccolta.

I sacchi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani non dovranno contenere rifiuti liquidi. I raccoglitori per le immondizie di qualsiasi tipo, presenti nel territorio comunale devono essere tenuti costantemente puliti sia all'interno che all'esterno, nonché in perfetto stato di manutenzione.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata di materiali soggetti alla stessa (vetro, carta, cartone, plastica, pile, medicinale, ecc....) dovranno essere conferiti negli appositi contenitori con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore incaricato per la raccolta e trasporto rifiuti.

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, diversi da quelli autorizzati, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

Art. 18

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

E' proibito ai titolari di pubblici esercizi e similari, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare o macchiare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia o ripristino del suolo di cui sopra e' a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 19

PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 20

TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

Salvo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n.285/92 e relativo Regolamento di Esecuzione, il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre e detriti, stralci verdi, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, e' fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Nel corso delle operazioni di carico e scarico è fatto

obbligo di impedire la caduta di qualunque materiale; nel caso che ciò avvenga il responsabile dovrà provvedere alla immediata ripulitura.

Art. 21 **SGOMBERO DELLA NEVE**

I proprietari e conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e da balconi sulle piazze, con apposita autorizzazione.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi pubblici, alberghi e attività in genere.

Art. 22 **DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE**

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico lavare le vetture, le autovetture e qualunque altro mezzo.

Sono altresì vietate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo che causate da forza maggiore o caso fortuito.

Art. 23 **DIVIETO DELL'ERECIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANA SU AREE PUBBLICHE**

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza la preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 24 **ALLEVAMENTO E TENUTA DI ANIMALI**

All'interno del centro abitato non è consentito allevare animali da cortile, suini, ovini, caprini o qualunque altro animale a scopo riproduttivo e/o commestibile.

I cani di qualsiasi razza, nell'intero territorio comunale, debbono essere tenuti a guinzaglio. Possono essere tenuti liberi:

- i cani da guardia, entro i limiti di luoghi da sorvegliare e purché idoneamente recintati;

- i cani da pastore, quando vengono utilizzati per guardia di gregge;
- i cani da caccia e da tartufi, quando vengono utilizzati per tale esercizio.

I detentori a qualsiasi titolo, di cani, devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina e sottoporre gli animali agli adempimenti previsti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Tutti gli animali da compagnia debbono essere tenuti mettendo a loro disposizione un sufficiente spazio vitale nel resede della casa e non debbono arrecare disturbo al vicinato. È vietato tenere animali da compagnia sul terrazzo o altri luoghi elevati da cui possono cadere liquami, deiezioni, acque di lavaggio, su altre proprietà, o qualora creino disturbo anche sonoro al vicinato. I detentori di detti animali debbono provvedere all'immediato allontanamento di feci, avanzi di cibi ecc... in modo da evitare la loro fermentazione o sviluppo di cattivi odori o diffusione di malattie.

Nel centro abitato numerose sono le zone di verde pubblico che richiedono una cura costante e particolare al fine di rendere un'ottima immagine del centro termale.

È pertanto vietato condurre cani a passeggio nelle aiuole, giardini e nel verde pubblico. In tutti i luoghi diversi da quelli sopra indicati ovvero nelle strade, marciapiedi, pedonali, ecc... i conduttori dei cani dovranno provvedere alla raccolta di eventuali escrementi dei loro animali e pertanto dovranno essere dotati di strumenti idonei alla raccolta stessa.

Dovranno altresì procedere al lavaggio delle deiezioni liquide con acqua.

I cani a passeggio, ove consentito, devono essere sempre tenuti al guinzaglio e condotti nel rispetto della Normativa Nazionale e Regionale e delle prescrizioni previste dal presente Regolamento.

Negli edifici o abitati o abbandonati, il proprietario e/o il conduttore sono obbligati a provvedere alla chiusura di porte e finestre al fine di impedire l'allocazione di piccioni o altro animale.

E'altresì fatto loro obbligo di installare idonei strumenti finalizzati alla dissuasione dei volatili o comunque utili a limitare la presenza di piccioni.

Inoltre è consentita la cattura, attraverso l'intervento di ditte specializzate e che operino nel rispetto di tutte le normative vigenti, con sistemi che garantiscano il rispetto degli animali ed escludano qualunque tipo di maltrattamento.

Al fine di evitare problemi di carattere igienico-sanitario per la Cittadinanza e gli ospiti turistici presenti, è vietato, all'interno del Centro Abitato, a chiunque lasciare cibo di ogni tipo lungo le strade o altro luogo pubblico o aperto al pubblico, per alimentare cani, gatti, volatili o altri animali

Art. 25

DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto e la distribuzione di opuscoli, foglietti ed altro materiale pubblicitario o di propaganda.

Art. 26

DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

CAPO IV° DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 27 TENUTA DEGLI EDIFICI E LORO PERTINENZE

Tutti gli edifici, sia pubblici che privati, e le loro pertinenze, debbono essere tenuti in buono stato di manutenzione le facciate, le ringhiere, e qualunque ornamento esterno dei fabbricati deve essere tenuto in perfetto ordine estetico. I proprietari di vasi da fiore, di panchine e di qualunque altro suppellettile visibile dalla pubblica via devono tenerli in perfetto stato di conservazione. I canali e le gronde dovranno essere tenuti in modo da consentire il regolare scorrimento ed il deflusso delle acque nelle fogne pubbliche. Non è consentito stendere indumenti di qualsiasi tipo all'esterno delle abitazioni (balconi, terrazze, finestre, ecc...). per pubblico decoro o al fine di rimuovere possibili cause di messa in pericolo della pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale può emanare i necessari provvedimenti a carico dei responsabili.

E'altresì fatto obbligo ai proprietari degli edifici e alle ditte esecutrici di lavori, mantenere in perfetto ordine i cantieri di lavoro, con una adeguata recinzione che non permetta la visibilità dell'interno dello stesso dal piano stradale, sgomberi da depositi di detriti o altro rifiuto se non quelli provenienti dalla lavorazione giornaliera.

È altresì vietato scuotere, sbattere o spolverare sulla pubblica via o dalle finestre abiti, tappeti, panni, ecc....

È altresì vietato annaffiare i fiori e le aiuole private in modo da far cadere l'acqua sulle proprietà altrui o sulle aree adibite a pubblico transito.

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, sostegni tende, ecc.) posti nelle finestre o balconi devono essere opportunamente assicurati in modo da evitare la caduta.

Art. 28 COLLOCAMENTO DI CARTELLI ED ISCRIZIONI

Salvo le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni e del regolamento edilizio comunale, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, e' subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi, oltre che per non conformità alle norme del Codice della Strada.

Art. 29 COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, e' necessario ottenere l'autorizzazione dall'Amministrazione comunale, salvo l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

Art. 30 TERRENI

I terreni situati sia all'interno che nelle adiacenze del centro abitato, rimangono incolto ed in stato di completo abbandono diventando ricettacolo di immondizie varie, risultando quindi habitat ideale per animali ed insetti molesti (vipere, ratti, ecc.); oltre che potenziale pericolo per possibili focolai di incendi. Per ovviare a quanto sopra è fatto obbligo, ai proprietari o possessori di terreni incolti e invasi da vegetazione infestante, ubicati nel centro abitato e nella fascia circostante il centro abitato stesso, per un raggio di cinquecento metri, come da pianta planimetrica allegata, di provvedere al taglio delle erbacce ed alla ripulitura del terreno che dovrà essere tenuto costantemente sgombro dalla vegetazione, per tutto il periodo dell'anno.

Nei terreni ubicati all'interno del centro abitato non è consentito tenere depositi di liquami di qualunque tipo.

Al fine di evitare danni a persone, cose ed animali non è consentito realizzare recinzioni con filo spinato collocato ad un'altezza inferiore a metri 2.

I terreni ed i boschi collocati lungo le strade non devono presentare piante le cui ramificazioni sporgono sulla via destinata alla circolazione dei veicoli, in modo da creare pericolo ed intralcio per la circolazione stradale (vedi Art. C.d.S.).

In tutti i terreni ubicati all'interno del centro abitato è vietato ammassare o depositare materiale di qualunque tipo che produca deturpamento estetico-ambientale, o minaccia all'estetica ed al decoro della città.

E' consentito, salvi i divieti espressamente ordinati e nel rispetto delle prescrizioni di legge, accendere fuochi all'aperto per abbruciare erbacce e sfalci da potature non contenenti plastica o residui di altro genere fino alle ore 7 del mattino e dopo le ore 17 di ogni giorno. E' fatto comunque divieto di qualunque tipo di abbracciamento nel periodo estivo (Luglio, Agosto, Settembre), o in caso di siccità prolungata.

All'interno del Centro Abitato, nei terreni immediatamente adiacenti alle strade o piazze, compreso quelle private ed aperte al pubblico, è vietato l'utilizzo di sostanze chimiche, diserbanti o dissecanti.

Art. 31 BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNI

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito con idonei mezzi e apposite attrezzature.

Art. 32 VIALI E GIARDINI PUBBLICI

La città di Chianciano Terme e' un'affermata e sempre più conosciuta stazione termale, prescelta dai turisti anche per la particolare cura dell'ambiente nel suo complesso.

Nei viali e giardini pubblici e' vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente regolamento;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli.
- c) Passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d) Guastare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) Collocare, sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) Dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità,
- g) Svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche della Città.

Art. 33

ACQUE PUBBLICHE – VASCHE E FONTANE

L'acqua pubblica, proveniente dall'acquedotto comunale, può essere utilizzata per uso domestico o per l'uso per cui è stata concessa l'utenza. L'Autorità competente, con apposito provvedimento, può vietare l'uso di acqua potabile per l'irrigazione o l'innaffiamento di orti e giardini, lavaggio di veicoli e apparecchiature non domestiche, riempimenti di piscine o fontane, limitatamente a particolari periodi dell'anno.

È consentito attingere acqua dai fontanelli pubblici ubicati nel territorio comunale attenendosi alle disposizioni ivi collocate relativamente alla potabilità delle acque. È vietato attingere acqua con tubi od altri espedienti.

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.

Art. 34

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie degli edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' altresì vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferiate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico e' vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art. 35 **STRADE, PIAZZE, MURI, PALINE E PUBBLICITA'**

Tutte le strade, marciapiedi, vie, piazze, sia pubbliche che private, dovranno essere tenute costantemente in buono stato di manutenzione. Non è consentito gettare rifiuti di qualunque tipo, ancorché di limitate dimensioni, nelle aree di pubblico passaggio. Le paline delle fermate degli autobus, le insegne, i segnali indicatori ed i pannelli pubblicitari devono essere tenuti in perfetto ordine estetico e di stabilità dai soggetti titolari delle relative autorizzazioni.

Le catenelle, i paletti e qualunque altro mezzo di delimitazione della proprietà, debitamente autorizzati, devono essere tenuti in perfetto stato di manutenzione provvedendo alla loro tinteggiatura almeno una volta l'anno.

Non è consentito dipingere, disegnare con qualsiasi materiale, le strade, i muri e qualunque superficie visibile dalla strada o da qualsiasi altra area aperta al pubblico.

Non è consentito dormire sulle panchine, lungo le strade, nei giardinetti e in qualunque altro luogo aperto al pubblico. È vietato disegnare o scalfire le panchine, nonché poggiarvi i piedi.

Al fine di evitare che muri, indumenti, veicoli subiscano danni di varia natura, nel periodo carnevalesco è vietato l'uso improprio di uova, farina, pomodori, schiume e qualunque altro materiale non regolamentare. A coloro che faranno uso di quanto sopra, saranno sequestrati i materiali suddetti

Art. 36 **TUTELA PATRIMONIO PUBBLICO**

E' fatto assoluto divieto danneggiare gli arredi urbani, la segnaletica stradale o altro materiale posto in loco per pubblica utilità. Oltre alla sanzione pecuniari, il trasgressore sarà tenuto a risarcire il danno causato all'Amministrazione comunale.

CAPO V° **QUIETE PUBBLICA**

Art. 37 **INQUINAMENTO ACUSTICO**

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete, viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 38
ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIE

Al fine di assicurare un corretto riposo sia agli abitanti sia ai turisti che prescelgono Chianciano Terme quale luogo di cura e soggiorno, è fatto assoluto divieto provocare rumori molesti e più precisamente:

E' fatto divieto, salva esplicita autorizzazione, all'interno del centro abitato:

1 – Svolgere ogni e qualsiasi lavoro, nonché altra attività umana che provochi qualunque tipo di rumore nel periodo 1 Maggio / 15 Ottobre di ogni anno nelle ore comprese tra le 14.00 e le 16.30 e fra le 20.00 e le 07.00;

2 – Svolgere trattenimenti orchestrali, danzanti o qualunque altra attività musicale all'aperto o comunque udibile all'esterno dei fabbricati, nel periodo 1 Maggio / 15 Ottobre di ogni anno dalle ore 24.00 alle ore 07.00;

3 - In caso di trattenimento orchestrale, o altra attività musicale all'aperto è fatto obbligo all'organizzatore o al titolare dell'esercizio ospitante la manifestazione, produrre relazione tecnica sulle emissioni sonore che attesti il rispetto dei limiti previsti, per quella zona, dal Piano di Classificazione acustica per la specifica classe di appartenenza (limiti assoluti e differenziali).

Qualora si intenda effettuare attività di intrattenimento musicale all'esterno del proprio locale sul plateatico già in concessione, su area pubblica o su area scoperta di proprietà privata, il titolare dell'attività dovrà attenersi alle seguenti procedure anche al fine di non interferire con altri esercizi limitrofi:

Comunicare la data dell'evento (o l'eventuale calendario degli eventi) precisando la tipologia dell'intrattenimento (concertini dal vivo, piano bar, DJ set, musica diffusa da impianti hi-fi ecc.);e gli eventuali allestimenti previsti. La comunicazione dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'intrattenimento.Le comunicazioni dovranno essere corredate dalla "valutazione d'impatto acustico" o contenere la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" di cui all'art. 8, c.5, della L. 447/1995, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore previsti dal Piano di Classificazione acustica per la specifica classe di appartenenza.

Nel caso in cui si autocertifichi quanto sopra, si suggerisce a tutela personale, in considerazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR445/2000), di corredare la dichiarazione da relazione o asseverazione di tecnico competente in acustica.

4 – Tenere cani o animali in genere in modo che disturbino, specialmente di notte e nelle ore di riposo in genere (tra le 14.00 e le 16.30 e fra le 20.00 e le 07.00) con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti la pubblica quiete;

5 – L'uso di segnali acustici da parte di ogni tipo di veicolo, sia nelle ore diurne che in quelle notturne. Il dispositivo silenziatore di ogni veicolo deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato. I dispositivi di allarme acustico antifurto devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal C.d.S.

Non possono essere utilizzati amplificatori sonori, altoparlanti o qualunque altro strumento idoneo ad alterare voci e suoni all'esterno dei fabbricati e all'interno degli stessi che siano recepibili dall'esterno;

E' fatto assoluto divieto di effettuare pubblicità fonica;

Tale pubblicità potrà essere autorizzata, nell'intero arco dell'anno dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle 19.30 limitatamente a fini di pubblico interesse, per pubblicizzare manifestazione a carattere locale e per motivi elettorali, dal Comandante della Polizia Municipale.

E' data facoltà al Comandante di Polizia Municipale autorizzare attività rumorose in deroga ai divieti impartiti con il presente articolo, con provvedimento motivato.

Non e' consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. e' assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

L'Autorità competente può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

Il Comando di Polizia municipale, dotato di idonea strumentazione, su reclamo degli interessati o di ufficio, accerta la natura dei rumori e promuove i necessari provvedimenti perché le industrie e le attività rumorose in genere eliminino i rumori stessi.

Art. 39 IMPIANTO DI MACCHINARI

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagatosi nell'aria e nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte finestre e delle costruzioni degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

Art. 40

PRODUZIONI DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l'Autorità competente potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Al fine di limitare le emissioni di gas di scarico degli autobus nei pressi di abitazioni ed alberghi, all'interno del Centro abitato la sosta degli stessi è consentita nelle sole aree sia pubbliche che private, appositamente individuate a parcheggio.

Art. 41

FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI

Nelle abitazioni, potranno essere usati apparecchi che producono rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 42

RUMORI DEI LOCALI PUBBLICI E PRIVATI

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 43

CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI CHE CAUSANO RUMORI

Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Non e' consentito, dalle ore 14 alle ore 16.30 e dalle ore 22 alle ore 7, scaricare negli appositi contenitori, bottiglie e oggetti in vetro in modo da provocare rumore.

Art. 44

SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI SULLE PUBBLICHE VIE

Sono vietate le grida, gli schiamazzi, ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Art. 45

SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione dell' Organo competente ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'Autorità competente, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 46

CAROVANE DI NOMADI

La sosta di carovane di nomadi e' consentita solo negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali **e comunque solo per attività di circo o di spettacolo viaggiante in genere.**

CAPO VI°

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 47

SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, e' vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 48
REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA
DEI COMBUSTIBILI

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche all'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti di volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 49
DETEZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONI
O ALTRI EDIFICI

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. Sono vietati ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio di persone.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole di gas di uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;

- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione, sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso di gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Art. 50

ACCATASTAMENTO DI LEGNO E DI MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI E SCANTINATI

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'Autorità competente riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 51

USO DI FIAMMA LIBERA

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda.

Art. 52

ACCENSIONI DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARITIFICIALI

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio ed anche ai bordi delle strade, lungo prati e nei boschi, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 53
TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 54
TRASPORTO DI ACQUA E BIBITE GASSATE

I veicoli di trasporto di sifoni o di bottiglie di acque o bibite gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppio o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

Art. 55
RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono le persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 56
**VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO NORME PER I PASSEGGERI
E PER IL PERSONALE DI SERVIZIO**

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quanto la vettura è in moto;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quanto la vettura sia segnalata completa;
- 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) sporcare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
- 7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi per i viaggiatori;
- 9) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- 10) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;

- 11) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale, chiedere l'elemosina.

Nei mezzi di trasporto pubblici è fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

CAPO VII° DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 57 ESERCIZIO DI MESTIERI GIROVAGHI

Non si posso esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito di certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata autorizzazione dell'Autorità comunale, la quale potrà dettare apposite prescrizioni e condizioni.

CAPO VIII° MANIFESTAZIONI E CORTEI

Art. 58 CORTEI FUNEBRI

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto. Deve essere data preventiva comunicazione del corteo al Comando di Polizia municipale affinché possa disporre il necessario servizio.

Art. 59 PROCESSIONI - MANIFESTAZIONI

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale.

CAPO IX° SANZIONI

Art. 60

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 2 del presente Regolamento consiste nel pagamento di una somma determinata nel regolamento o nell'ordinanza comunale entro il limite massimo ed il limite minimo edittale previsto dall'art. 10 della citata legge 24.11.1981 n. 689.

In ogni caso, secondo quanto previsto dal citato art. 10 della Legge 24.11.1981 n.689, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo in concreto previsto per ciascuna violazione.

Per tutte le violazioni ai regolamenti o alle ordinanze comunali, rispetto alle quali non sia determinata la sanzione amministrativa pecuniaria, l'importo di quest'ultima è da € 150.00 a € 500.00, ai sensi del combinato disposto di cui al citato art. 10 della legge 24.11.1981 n.689 e art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con la possibilità di estinguere la violazione mediante pagamento in via breve e in misura ridotta pari ad € 167,00 (arrotondato) uguale ad un terzo della sanzione massima in quanto più favorevole.

Gli importi delle sanzioni pecuniarie, previste in tutti i regolamenti o le ordinanze comunali entrate in vigore prima della data di esecutività del presente regolamento, restano confermati e si applicano alle violazioni commesse dopo la suddetta data, sino a quando non interverrà la loro abrogazione o modifica normativa.

Trascorsi 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale senza che sia provveduto al pagamento o l'interessato non abbia prodotto ricorso per come stabilito dall'art. 16 della legge 689/81, sarà emanato apposito provvedimento per la maggior somma di € 500,00.

Art. 61

RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'Autorità competente può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione coatta con imputazione delle spese a carico degli interessati.

Art. 62

SEQUESTRO E CUSTODIA DELLE COSE

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione

e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengono a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.07.1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente per la convalida.

CAPO X° DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 63 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.